



FAQ

1 settembre 2026

ART. 2 – AMBITI PROGETTUALI E SEZIONI DEL PREMIO

D: Nella sezione b) "Attività culturali" ci chiediamo se nel novero delle possibili iniziative rientrino anche le mostre, che non sono citate in modo esplicito. Nel nostro caso specifico, si tratterebbe di una mostra legata a un concorso internazionale, la cui progettualità sarebbe declinata ad hoc per garantire al territorio inclusione culturale e il superamento delle barriere sociali, con iniziative correlate come laboratori, corsi di formazione e co-progettazione di storie. Pensate che possa essere compatibile con il premio?

R: Sì, l'iniziativa è pienamente compatibile con la Sezione b) "Attività culturali". Sebbene le mostre non siano menzionate esplicitamente nell'articolo 2, la presenza di laboratori, percorsi formativi e processi di co-progettazione declina l'esposizione come un'attività culturale complessa orientata all'inclusione e all'accessibilità sociale. L'evento espositivo, integrato dal concorso internazionale e dalle relative iniziative partecipative sul territorio, rientra perfettamente nelle finalità promosse dalla sezione.

*

D: Il Comune intende valorizzare un Cimitero Monumentale del territorio. Si chiede se un progetto di questo tipo, finalizzato alla digitalizzazione, accessibilità e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, possa essere considerato ammissibile nell'ambito del Bando Premio Olivetti per l'accessibilità culturale e, in particolare, se le attività di digitalizzazione e realizzazione di strumenti di fruizione digitale possano rientrare tra quelle finanziabili.

R: Sì, il progetto è ammissibile e le attività di digitalizzazione sono finanziabili. L'Avviso del Premio Olivetti sostiene gli interventi per l'accessibilità fisica, cognitiva e digitale del patrimonio culturale, categoria nella quale rientrano a pieno titolo i Cimiteri Monumentali di valore storico-artistico. La digitalizzazione e lo sviluppo di strumenti di fruizione da remoto rientrano espressamente tra le spese ammissibili per l'abbattimento delle barriere cognitive e l'ampliamento del pubblico.

ART. 3 – REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURA

Sezione ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI, IMPRESE E SOCIETÀ

D: Una Associazione Sportiva Dilettantesca, il cui statuto preveda espressamente, tra le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, la promozione di attività culturali e sociali volte a contrastare l'emarginazione sociale, può presentare candidatura alla Sezione b) "Attività culturali", in qualità di soggetto privato?

R: Sì. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Bando, possono candidarsi alla sezione b) "enti pubblici e soggetti privati, inclusi gli enti del Terzo settore (ETS), le fondazioni, le associazioni culturali, i partenariati pubblico-privati e le imprese culturali e creative (ICC) costituite ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206". L'elenco previsto dalla norma specifica chiaramente che le categorie sono a titolo esemplificativo e non esaustivo. Pertanto, il requisito essenziale per la candidatura in qualità di soggetto privato riguarda la natura giuridica dell'ente e la coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del Bando, mentre le cause tassative di esclusione sono limitate a quelle elencate all'articolo 7.

*

D: Una cooperativa di lavoro e PMI innovativa (soggetto privato) può partecipare alla sezione b) del premio, anche qualora non sia qualificata come ICC ex L. 206/2023?

R: Sì, purché in possesso dei requisiti previsti dall'avviso e nel rispetto delle condizioni e delle modalità di partecipazione stabilite dalla procedura.

*

D: In riferimento alla sezione A del bando "Musei" si richiede di chiarire se una srl non iscritta come ICC ma con oggetto sociale e codice ateco prevalente in ambito culturale sia ammessa alla partecipazione come capofila.

R: La partecipazione della S.r.l. quale capofila per la Sezione a) è ammissibile, fermo restando il rispetto delle categorie di intervento previste e dell'insieme delle clausole del bando.

*

D: I seguenti allegati: Documento d'identità del Legale Rappresentante; Atto di costituzione e/o Statuto del soggetto proponente; Relazione descrittiva del soggetto proponente; Relazione descrittiva del progetto - devono essere firmati digitalmente?

R: L'identità digitale del proponente è già acquisita attraverso accesso SPID o CIE; non è quindi obbligatorio firmare in digitale ogni documento, ove non diversamente indicato dall'Avviso o dalla piattaforma online.

*

D: Per quanto riguarda la Dichiarazione sostitutiva di insussistenza di carichi pendenti del Legale Rappresentante, è necessario allegare un documento firmato oppure è sufficiente flaggare la dichiarazione ("di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali") nella sezione "Allegati di anagrafica", "lettera b)"?

R: Ove non diversamente indicato, si prega di seguire le indicazioni del procedimento digitale sulla piattaforma indicata. In questo caso non è necessario caricare ulteriori documenti ma selezionare la casella relativa.

*

D: Nel caso in cui un Ente del Terzo Settore presenti la candidatura in qualità di soggetto proponente singolo, è possibile coinvolgere Comuni, Università, istituti e luoghi della cultura, altri ETS e soggetti privati quali soggetti collaboratori della proposta, formalizzandone ruolo, attività e impegni mediante lettere di adesione, lettere di impegno o protocolli di collaborazione, senza che tali collaborazioni configurino necessariamente un partenariato pubblico-privato soggetto all'Accordo Preventivo previsto dall'art. 5?

R: La menzione di collaborazioni o protocolli in essere deve essere inserito all'interno della relazione descrittiva del soggetto proponente e/o nella relazione descrittiva del progetto. Non sono ammessi ulteriori allegati.

*

D: Rappresento una impresa sociale iscritta al RUNTS firmataria di un accordo di partenariato pubblico privato speciale con un comune in aree marginali per la gestione di una ex bocciofila per trasformarla in un presidio culturale per la riabitabilità della montagna. Una impresa sociale capofila del PPPS è ammissibile nella sezione a) come capofila? Come cofinanziamento possiamo far valere il sostegno ricevuto dalla Regione per la rigenerazione strutturale di buona parte dello spazio?

R: Sì, l'Impresa Sociale al RUNTS titolare di un partenariato con un Comune è pienamente ammissibile come capofila per la Sezione a). Il contributo regionale per la rigenerazione strutturale non può tuttavia essere computato come cofinanziamento nel

PEF, poiché destinato a lavori murari e interventi edilizi non ammessi tra le spese del Premio. Può tuttavia essere valorizzato nella Relazione descrittiva del progetto per attestare la solidità e la sostenibilità strategica del progetto sul territorio.

*

D: Una società scientifica ha intenzione di partecipare al bando “Premio Olivetti per l’accessibilità culturale 2026” presentando il proprio progetto autonomamente ma avvalendosi della collaborazione di operatori culturali e sanitari del territorio, non in forma di partenariato. I direttori dei musei, gli operatori culturali e sanitari che collaboreranno saranno scelti in base alle finalità del progetto. Questa forma di collaborazione costituisce, secondo i criteri dell’avviso, un partenariato?

R: Qualora non si intenda condividere formalmente la titolarità della candidatura, non è necessaria la costituzione del partenariato e non è richiesto l’Accordo Preventivo, ma sarà necessario esplicitare le collaborazioni in essere nella relazione descrittiva del soggetto proponente e/o nella relazione descrittiva del progetto, a dimostrazione della capacità di fare rete e coinvolgere il territorio.

*

D: In riferimento all’articolo 3, comma 1, del Bando “Premio Olivetti per l’accessibilità culturale” 2026, si chiede conferma del fatto che sia ammessa anche la candidatura da parte di un singolo ente pubblico o di un singolo soggetto privato per la presentazione delle candidature nelle Sezioni a) “Musei, patrimonio culturale e territorio” e b) “Attività culturali.

R: Sì, si conferma che la candidatura possa essere presentata anche in forma singola da un solo ente pubblico o soggetto privato in possesso dei requisiti per entrambe le sezioni. L’articolo 3, comma 1 del Bando ammette la partecipazione sia da parte di singoli soggetti ammissibili sia in forma di partenariato.

*

D: In caso di candidatura presentata da un partenariato pubblico-privato, si chiede se il budget complessivo del progetto possa essere gestito interamente dal soggetto capofila, oppure se sia necessario prevedere una ripartizione delle risorse tra i partner. In particolare, si richiede se sia sufficiente che tale modalità di gestione sia esplicitata nell’Accordo Preventivo allegato alla candidatura, come previsto dall’articolo 5, comma 2, del Bando.

R: Il soggetto capofila (soggetto referente) agisce quale unico interlocutore amministrativo e finanziario nei confronti del Ministero erogante. Deve quindi gestire l’intero budget di progetto, provvedendo direttamente al pagamento dei costi e dei fornitori per conto del partenariato.

*

D: In caso di adesione al progetto da parte di soggetti pubblici o privati non spendenti si chiede se sia possibile allegare relative lettere di supporto ai fini della valutazione di cui all'articolo 9, comma 2 lettera e) del Bando.

R: Il rapporto tra soggetto proponente e partner dovrà essere esplicitato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'Avviso, dall'Accordo Preventivo formalmente sottoscritto da tutte le parti coinvolte. Tale documento dovrà esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile i criteri di governance organizzativa e le modalità di gestione, ripartizione e distribuzione interna delle risorse finanziarie derivanti dall'attribuzione del Premio, a pena di inammissibilità della candidatura. In caso di collaborazioni, le stesse dovranno essere esplicitate nella relazione descrittiva del soggetto proponente e/o nella relazione descrittiva del progetto.

*

D: In riferimento alla relazione descrittiva del soggetto proponente di cui all'articolo 5, comma 1, II) lettera c) si chiede se in caso di partenariato sia possibile inserire una pagina per ogni partner o se il limite di una 1 pagina debba intendersi complessivo dell'intero partenariato.

R: Il limite è da intendersi complessivo, ovvero, una sola pagina (o facciata) totale.

*

D: La nostra società cooperativa impresa sociale è finanziata dal MiC per Teatro Imprese di produzione di teatro di innovazione (D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 Art. 13 comma 2). Abbiamo però anche un archivio che sta per essere riconosciuto dalla Soprintendenza ai beni archivistici di Piemonte e Valle d'Aosta ed è oggetto di un progetto di digitalizzazione e valorizzazione della Regione Piemonte da una decina di anni. Vorremmo sapere se, essendo finanziati su un altro settore del Mic e volendo fare domanda specifica solo per l'archivio (che non è oggetto del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 Art. 13 comma 2), è possibile candidarsi.

R: Sarà possibile partecipare al Bando qualora, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Avviso, non si risulti beneficiari, per l'anno in corso, di altri finanziamenti o contributi economici erogati dal Ministero della cultura, indipendentemente dal settore di interesse, il cui importo complessivo sia superiore a 50.000,00 euro. In caso di importi inferiori, la domanda sarà dunque ammissibile.

*

D: Abbiamo un progetto da confermare di circa 70.000 euro per il progettista e 800.000 euro per i lavori di due rampe di accesso per disabili alla nostra struttura. A oggi abbiamo solo la disponibilità per pagare il tecnico progettista, ma non abbiamo copertura economica per i lavori. Possiamo comunque inoltrare la domanda o dobbiamo presentare una rendicontazione di come viene quietanziato tutto il lavoro?

R: La domanda può essere presentata formalmente per un importo pari o superiore a 100.000 €, esclusi cofinanziamenti. In fase di rendicontazione finale bisognerà dimostrare il completamento dell'intera opera e la regolare quietanza dei costi. Se i lavori per le

rampe non dovessero essere realizzati e rendicontati per carenza di fondi propri o cofinanziamenti, il progetto non potrà essere considerato concluso, con il conseguente rischio di revoca del contributo e restituzione delle somme percepite.

*

D: La APS che rappresento è beneficiaria, nell'ambito del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV), di un contributo ministeriale ai sensi dell'art. 45, per l'importo complessivo annuo di € 41.467,00. Parallelamente, la stessa APS è uno dei cinque soggetti titolari di un progetto per il quale beneficia di un ulteriore contributo economico erogato dalla Regione Siciliana. Può essere considerata soggetto ammissibile alla candidatura al Premio Olivetti 2026, tenuto conto dei contributi attualmente percepiti?

R: Sì, l'APS è ammissibile, rientrando l'importo annuo FNSV pari a € 41.467,00 nei limiti consentiti dall'art. 2, comma 2. Tuttavia, la proposta per il Premio Olivetti deve essere un progetto completamente autonomo e nettamente distinto da quello teatrale FNSV. Inoltre, pur non rappresentando il finanziamento regionale una causa di esclusione, si ricorda l'obbligo di rispettare il divieto di doppio finanziamento, evitando di imputare al bando spese già coperte da altri fondi pubblici.

*

D: Il Consorzio che rappresento è beneficiario, in qualità di soggetto capofila, di un finanziamento MiC pari complessivamente a € 100.000 per un progetto pluriennale nell'ambito dell'Avviso "Laboratorio di Creatività Contemporanea 2025–2027". Il finanziamento riguarda dunque un progetto articolato su più annualità. In relazione alla soglia di € 50.000, nel caso di finanziamento pluriennale, deve essere considerato l'intero importo del contributo concesso dal MiC, indipendentemente dalla sua articolazione su più annualità, o deve essere considerata esclusivamente la quota riferibile all'annualità 2026?

R: Deve essere considerata esclusivamente la quota riferibile all'annualità 2026, per competenza.

*

D: Il nostro Istituto (Musei Civici) intende partecipare con un progetto per la sezione a) "Musei, patrimonio culturale e territorio". Dal momento che lo stanziamento complessivo è di 300 mila euro e che si premieranno massimo 3 progetti con risorse equamente suddivise, è corretto presentare un progetto che abbiamo un costo complessivo di 100.000 euro (iva inclusa)? E nel caso sarebbe finanziato il 100%?

R: Sì, è corretto presentare un Piano Economico-Finanziario da 100.000 €, importo pari all'esatta quota spettante a ciascuno dei 3 progetti vincitori della Sezione a). Il contributo del Premio Olivetti può coprire fino al 100% dei costi ammissibili di progetto, rendendo non obbligatorio un cofinanziamento.

*

D: Le FAQ pubblicate il 21 luglio 2026 chiariscono che è ammessa la partecipazione del soggetto che, alla data di presentazione della domanda, abbia esclusivamente presentato richiesta di finanziamento al Ministero della cultura senza aver ancora ricevuto comunicazione sull'esito, con obbligo di darne tempestiva comunicazione all'IC-VEPP qualora sopravvenga un'assegnazione che comporti il superamento della soglia di cui all'art. 3, comma 2. Si chiede dunque:

1) se il possesso dei requisiti soggettivi si consideri cristallizzato alla data di presentazione della domanda, ovvero se l'assegnazione successiva di contributi MiC di importo complessivo superiore a 50.000,00 euro nell'anno 2026 determini inammissibilità sopravvenuta della candidatura;

2) nel caso in cui l'assegnazione sopravvenga dopo il conferimento del Premio, se ciò costituisca causa di revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 15.

R: Il possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione non si considera cristallizzato alla data di presentazione della domanda. La soglia di € 50.000,00 annui per contributi MiC nell'anno 2026 costituisce una condizione di ammissibilità che deve permanere per tutto il corso della procedura istruttoria e di valutazione. Pertanto, qualora prima del decreto finale di assegnazione del Premio intervenga la comunicazione formale dell'assegnazione di un ulteriore contributo MiC che porti al superamento del tetto dei 50.000,00 euro per il 2026, si determina un'inammissibilità sopravvenuta dell'istanza. L'IC-VEPP prenderà atto del venir meno del requisito soggettivo ex art. 3, comma 2, disponendo l'esclusione della candidatura dalla graduatoria o dalla fase finale di valutazione.

Nel caso in cui l'assegnazione dell'ulteriore contributo ministeriale sopravvenga successivamente all'adozione del provvedimento di conferimento del Premio, o alla sottoscrizione della convenzione/atto d'obbligo, la sopravvenienza comporterà la decadenza dal beneficio e costituirà causa formale di revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 15 del Bando, con eventuale obbligo di restituzione delle somme o anticipazioni eventualmente già percepite.

*

D: È possibile presentare un progetto con un partenariato tra ETS, quindi non un partenariato pubblico-privato? In tal caso è necessario presentare specifica documentazione e/o caricare un accordo nella sezione "Accordo preventivo formalmente sottoscritto da tutte le parti coinvolte in caso di partenariato pubblico-privato"? In questo caso è necessario utilizzare un formato specifico di accordo? Oppure è sufficiente specificare, nella Relazione descrittiva del progetto, che si propone un progetto in partenariato tra ETS?

R: L'accordo tra soli ETS configura la proposta come candidatura svolta da un soggetto singolo sostenuto da una rete di collaborazione, di cui si può dare notizia negli allegati previsti: relazione descrittiva del soggetto proponente e/o relazione descrittiva del progetto.

Sezione Ministero della cultura

D: Al nostro Istituto MIC è stata chiesta la disponibilità per la partecipazione come partner a un progetto presentato da una Associazione dedicata a persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, per fornire contenuti e spazi per seminari, presentazioni o rappresentazioni, a titolo gratuito. Possiamo partecipare o la nostra partecipazione - come museo statale - porterebbe all'esclusione dell'associazione alla partecipazione?

R: Un Istituto afferente al MIC, che può presentare una propria candidatura esclusivamente per la sezione d), per cui non è previsto il finanziamento, non può figurare in nessun caso come partner in un partenariato. Gli Istituti possono tuttavia avvalersi di accordi di collaborazione, protocolli d'intesa con Università, enti locali, istituzioni scolastiche o Enti del Terzo Settore (ETS) o essere luogo di realizzazione delle attività progettuali eventualmente finanziate dal Premio Olivetti su iniziativa di enti terzi.

*

D: Un ente pubblico territoriale (Città Metropolitana) può partecipare al bando per la sezione a) "Musei, patrimonio culturale e territorio", con un progetto sviluppato in collaborazione con la Soprintendenza che assicura la condivisione di dati conoscitivi e di competenze tecnico-scientifiche?

R: La Città Metropolitana può candidarsi come soggetto proponente, mentre l'Istituto MiC può figurare in accordi o protocolli o collaborazioni scientifiche delle quali è possibile dare notizia nella relazione descrittiva del soggetto proponente e/o nella relazione descrittiva del progetto, a testimonianza dell'apporto di competenze e partecipazione in una rete territoriale. Gli istituti del MiC non possono infatti figurare né come proponenti né come partner formali di progetto per le sezioni a), b) o c).

*

D: Mi confermate che, nel nostro caso, il richiedente che deve inviare l'istanza è la Soprintendente e deve accedere con il suo SPID personale?

R: Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del bando, l'accesso alla piattaforma informatica e l'invio della candidatura devono essere effettuati tramite le credenziali di identità digitale (SPID o CIE) del legale rappresentante del soggetto proponente. Tuttavia, è ammissibile che la compilazione e l'inoltro della domanda vengano effettuati da un delegato, a condizione che il delegato sia provvisto di formale delega sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente, da allegare alla documentazione di candidatura.

*

D: Per una svista dell'Ufficio, per la nostra Soprintendenza è stata mandata una sola scheda relativa alle azioni in corso sul territorio di competenza in collaborazione con Comuni e associazioni del terzo settore. E' possibile inviare una nota ad integrazione?

R: Non è possibile inviare separate integrazioni, ma è possibile inviare una nuova domanda, che sostituirà automaticamente quella precedente.

*

D: La Soprintendenza che rappresento parteciperà al Premio Olivetti, nella sezione d) con un progetto di gestione di un'area archeologica statale. Per quanto riguarda la relazione descrittiva del soggetto proponente ed elenco delle collaborazioni, dobbiamo inserire una descrizione anche dell'associazione del terzo settore, oltre l'accordo di concessione e di valorizzazione che ha regolato il progetto?

R: E' possibile dare notizia del rapporto di collaborazione sia nella relazione descrittiva del soggetto proponente sia nella relazione descrittiva del progetto. Non è necessario caricare ulteriori documenti.

*

D: Per quanto riguarda la relazione descrittiva di un progetto che presenterà la Soprintendenza e, nello specifico, il piano economico-finanziario analitico e preventivo di spesa con indicazione dettagliata delle singole voci di costo e il cronoprogramma delle attività, è necessario comunque inserire queste due voci anche in assenza di finanziamento?

R: E' possibile produrre una più sintetica relazione relativa a voci di spesa e costi eventualmente sostenuti, con relativo cronoprogramma, ove applicabile.

*

D: Per quanto riguarda gli indicatori individuati per la misurazione dei risultati, anche in termini di riduzione della siccità culturale e di rafforzamento della partecipazione comunitaria in conformità alla Convenzione di Faro, che tipo di indicatori dobbiamo indicare? Potremmo avere degli esempi?

R: L'individuazione e la scelta di indicatori, obiettivi e risultati è libera.

*

D: Un Ufficio periferico del MiC, che presenti una propria candidatura nella sezione d) "Progetti sperimentali degli Istituti del Ministero della Cultura", può contestualmente figurare, senza beneficiare delle risorse economiche del Premio, quale partner istituzionale e/o scientifico di una distinta candidatura presentata nella sezione a) "Musei, patrimonio culturale e territorio" da un soggetto autonomamente ammissibile a tale sezione?

R: Un Istituto afferente al MIC, che può presentare una propria candidatura esclusivamente per la sezione d), non può figurare in nessun caso come partner in un partenariato. Gli Istituti possono tuttavia avvalersi di accordi di collaborazione, protocolli d'intesa con Università, enti locali, istituzioni scolastiche o Enti del Terzo Settore (ETS) o essere luogo di realizzazione delle attività progettuali eventualmente finanziate dal Premio Olivetti.

*

D: È ammissibile che la candidatura in sezione a) costituisca l'applicazione operativa territoriale di un modello/prototipo sperimentale oggetto della candidatura dell'Ufficio MiC nella sezione d), purché non vi sia sovrapposizione delle attività, responsabilità, risultati attesi e relativi quadri economici né duplicazione dei costi?

R: La candidatura della sezione a) è riservata a enti pubblici e soggetti privati, inclusi gli enti del Terzo settore (ETS), le fondazioni, le associazioni culturali, i partenariati pubblico-privati e le imprese culturali e creative (ICC) costituite ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. In caso di collaborazione in essere con Istituti del MIC mediante protocolli d'intesa o altri accordi, gli stessi devono essere esplicitati nella relativa relazione descrittiva del soggetto proponente o del progetto.

*

D: Il nostro Istituto, una Biblioteca Statale, ha predisposto un progetto inclusivo e multisensoriale per l'accessibilità dei manoscritti antichi anche ad una utenza con disabilità uditive, visive e cognitive. In riferimento a quanto indicato al punto n. 2 dell'art. 3 del bando 2026 chiedo se quanto sopra descritto possa precludere la nostra candidatura al Premio in oggetto. Chiedo inoltre se sia possibile partecipare contemporaneamente a due sezioni/ ambiti progettuali con lo stesso progetto (sezioni a, b o d).

R: Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Bando, gli uffici e istituti dipendenti dal MiC, possono concorrere unicamente all'interno della Sezione d) del precedente comma 2, corrispondente a "Progetti sperimentali degli Istituti del Ministero della cultura", per la quale non è prevista l'assegnazione di alcuna risorsa finanziaria.

*

.....

ART. 4 – DOTAZIONE FINANZIARIA E RIPARTO DELLE RISORSE

D: L'ente che rappresento sta valutando la presentazione di un progetto con un costo complessivo pari a €100.000,00, con cofinanziamento già disponibile da altra fonte e risorse proprie/di terzi pari a €40.000,00. Chiediamo conferma che il requisito dell'importo minimo di €100.000,00 si riferisca al valore complessivo del progetto e che sia quindi possibile richiedere al Premio Olivetti un contributo inferiore a tale importo, qualora la restante parte del budget risulti coperta da altre fonti ammissibili.

R: Il Premio assegnato sarà pari a 100.000 €. Sono dunque ammissibili esclusivamente progetti con un budget complessivo pari o superiore a 100.000 €, esclusi cofinanziamenti. Parimenti, non possono essere finanziate candidature che prevedano un budget inferiore a tale soglia.

*

.....

D: Qualora un soggetto presenti un progetto dal valore complessivo superiore a € 100.000, ma la Commissione ritenga ammissibile concedere un contributo pari a € 100.000, il beneficiario può rimodulare il progetto e il relativo piano economico adeguandoli all'importo effettivamente concesso, mantenendo inalterati gli obiettivi essenziali dell'iniziativa, oppure è tenuto a realizzare e rendicontare l'intero progetto originariamente presentato, sostenendo con risorse proprie la quota eccedente il contributo concesso?

R: Il Premio assegnato sarà pari a 100.000 €. Sono dunque ammissibili esclusivamente progetti con un budget complessivo pari o superiore a 100.000 €, esclusi cofinanziamenti. Per quanto relativo alle rimodulazioni, si rinvia alle previsioni dell'art. 11, comma 2, lett. f), dell'Avviso.

.....

ART. 5 – CONTENUTO DEL DOSSIER DI CANDIDATURA

D: Esiste un modello o delle linee guida per la redazione della relazione descrittiva del soggetto proponente e della relazione descrittiva del progetto? Ad esempio, per la relazione descrittiva del progetto è indicato massimo 4 pagine <10 Mb: si intende 4 facciate totali? C'è un limite di battute da rispettare? C'è un'indicazione sulla grandezza del font e i margini della pagina? In queste pagine si possono inserire grafici, tabelle o foto, stando sotto il limite dei 10 mb?

R: La stesura della relazione descrittiva del soggetto e del progetto è libera, nel tipo di font, di battute e di margini o di tabelle, fermo restando il vincolo del numero di pagine (da intendersi per facciate) e di Mb.

*

D: Il numero di pagine indicate all'art. 5 dell'Avviso, relativo alla “relazione descrittiva del soggetto proponente ed elenco delle collaborazioni precedentemente attivate nei settori dell'inclusione (massimo 1 pagina < 2 Mb)” e alla “relazione descrittiva del progetto (massimo 4 pagine < 10 Mb)” è tassativo?

R: Sì è tassativo e per 1 pagina si intende 1 facciata. La compilazione è libera nella scelta di dimensioni carattere, di font e di margini.

*

D: E' possibile effettuare la compilazione del form online accedendo con 2 spid diversi? Esiste, quindi, la possibilità di accedere come compilatore?

R: No. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del bando, l'accesso alla piattaforma informatica e l'invio della candidatura devono essere effettuati tramite le credenziali di identità digitale (SPID o CIE) del legale rappresentante del soggetto proponente. Tuttavia, è ammissibile

che la compilazione e l'inoltro della domanda vengano effettuati da un delegato, a condizione che il delegato sia provvisto di formale delega sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente, da allegare alla documentazione di candidatura, nell'appropriato campo della piattaforma.

*

Sezione ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI, IMPRESE E SOCIETA'

D: L'accordo preventivo è obbligatorio anche nel caso in cui i partner non apportino risorse finanziarie?

R: Sì, in caso di partenariato il caricamento dell'accordo è obbligatorio.

*

D: L'accordo preventivo può essere stipulato con firma originale o digitale in documenti separati (a doppia firma tra capofila e ente partner) o è necessario un atto unico? In caso di atti separati è necessario siano riportati tutti gli altri soggetti in partenariato o è sufficiente siano indicati i partner firmatari con il ruolo del partner rispetto al capofila?

R: L'accordo deve essere un unico documento sottoscritto da tutti i soggetti in partenariato e deve contenere necessariamente tutte le informazioni previste nell'Avviso.

*

D: Stiamo partecipando al Premio Olivetti come soggetto capofila di un progetto che vede la collaborazione di una rete di partner. Per quanto riguarda la relazione descrittiva del soggetto proponente (massimo di 1 pagina), è relativa solo al capofila oppure è possibile inserire 1 pagina per ogni soggetto della rete di partner?

R: La relazione descrittiva del soggetto proponente è relativa esclusivamente al soggetto proponente e deve rientrare tassativamente nel limite di 1 pagina, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. II, c. Non è possibile inserire pagine aggiuntive per i partner. L'intera rete di partenariato va invece descritta e valorizzata all'interno della relazione di progetto (max 4 pagine) e dettagliata nell'Accordo Preventivo di Partenariato.

*

D: Nel caso di una candidatura presentata da un'impresa individuale qualificata come ICC, sono ammissibili nel piano economico-finanziario e rendicontabili le prestazioni tecniche, artistiche, didattiche e di coordinamento svolte direttamente dalla titolare dell'impresa beneficiaria?

R: No, le prestazioni dirette svolte dal titolare dell'impresa individuale non sono ammissibili e imputabili come spesa a rendicontazione. Le attività tecniche, artistiche, didattiche o di altro genere sono rendicontabili nel Piano Economico-Finanziario solo se affidate a soggetti esterni e a patto che la spesa sia comprovata da idonea documentazione contabile e fiscale regolarmente quietanzata tramite strumenti tracciabili e riportante il CUP di progetto, ai sensi dell'art. 13, comma 2 .

*

D: Tra le voci di spesa è possibile inserire la voce per l'acquisto di libri come strumenti necessari alla realizzazione del progetto?

R: Sì, è possibile inserire l'acquisto di libri tra le voci di spesa, a condizione che siano strettamente pertinenti e funzionali alla realizzazione del progetto, secondo gli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 dell'Avviso. Per garantire l'ammissibilità della voce in sede di rendicontazione, occorre documentare che tali libri costituiscano strumenti di lavoro direttamente impiegati nelle attività progettuali e motivati nella Relazione o nel piano economico, da rendicontare tra le spese per beni e materiali di consumo/strumentali necessari all'esecuzione del progetto. Gli acquisti devono avvenire nel periodo di ammissibilità delle spese, essere giustificati da idonea documentazione fiscale e con pagamenti tracciabili.

*

D: Il prospetto economico va incluso nel documento di progetto o va creato un documento separato? E' possibile inserire voci di spesa per la progettazione, la valutazione e il monitoraggio del progetto?

R: Ai sensi dell'art. 5, comma 1, II, d), la relazione descrittiva del progetto (massimo 4 pagine/facciate totali, massimo 10 Mb) dovrà essere un unico documento contenente: "obiettivi, metodologie inclusive applicate, target di utenza; piano economico-finanziario analitico e preventivo di spesa con indicazione dettagliata delle singole voci di costo; cronoprogramma delle attività con scansione temporale dei moduli realizzativi; indicatori individuati per la misurazione dei risultati, anche in termini di riduzione della siccità culturale e di rafforzamento della partecipazione comunitaria in conformità alla Convenzione di Faro; modalità di coinvolgimento attivo delle comunità di riferimento, dei destinatari e dei lavoratori culturali nella progettazione e realizzazione delle attività; piano di contaminazione delle attività e dei risultati, comprensivo di strumenti, canali e modalità di diffusione per garantire la replicabilità e la condivisione delle buone pratiche; soggetti incaricati dell'attuazione delle attività e del monitoraggio dei risultati; modalità e indicatori previsti per il monitoraggio".

*

D: La relazione descrittiva del soggetto proponente è relativa solo al capofila oppure è possibile inserire 1 pagina per ogni soggetto della rete di partner?

R: Fermi restando i limiti di pagine e mb indicati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, II, c) il documento consiste in una "relazione descrittiva del soggetto proponente ed elenco delle collaborazioni precedentemente attivate nei settori dell'inclusione". I rapporti esistenti tra i partner saranno deducibili dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, relativo all' "Accordo Preventivo formalmente sottoscritto da tutte le parti coinvolte. Tale documento dovrà esplicitare in modo chiaro ed inequivocabile i criteri di governance organizzativa e le modalità di gestione, ripartizione e distribuzione interna delle risorse

finanziarie derivanti dall'attribuzione del Premio, a pena di inammissibilità della candidatura".

*

D: È possibile prevedere, nell'ambito del piano economico del progetto, un compenso a favore di persone che ricoprono incarichi a titolo gratuito all'interno della Fondazione proponente, qualora tali soggetti siano chiamati a svolgere attività operative previste dal progetto?

R: Sì, è possibile riconoscere un compenso, a condizione che l'incarico operativo sul progetto sia formalmente distinto dalla carica istituzionale ricoperta e rispetti precisi vincoli normativi ed operativi. Il compenso non può essere attribuito per lo svolgimento delle funzioni ordinarie della carica istituzionale, ma esclusivamente per prestazioni tecnico-operative o professionali direttamente collegate e necessarie alla realizzazione del progetto. L'eventuale compenso per mansioni tecniche, scientifiche o operative svolte è ammissibile a rendicontazione a condizione che lo stesso sia formalizzato con un apposito contratto/incarico professionale conforme ai parametri di mercato e alle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e che la spesa sia comprovata da idonea documentazione contabile e fiscale regolarmente quietanzata tramite strumenti tracciabili e riportante il CUP di progetto, ai sensi dell'art. 13, comma 2.

.....

ART. 10 – TEMPI DI ESECUZIONE

D: E' disponibile una tempistica indicativa entro la quale sarà comunicata l'approvazione delle proposte o la pubblicazione della graduatoria/risultati?

R: Gli esiti della selezione saranno comunicati entro il mese di novembre 2026, mentre la premiazione dei vincitori è prevista entro il mese di dicembre 2026. Ai sensi dell'art.10 dell'Avviso, il decreto di conferimento del premio sarà notificato ufficialmente ai soggetti vincitori tramite PEC e il finanziamento dovrà essere formalmente accettato mediante sottoscrizione del Disciplinare di finanziamento disposto dall'IC-VEPP entro e non oltre 30 giorni dalla data della suddetta notifica.

ART. 13 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO

D: Per richiedere la quota intermedia del 30%, il beneficiario deve aver effettivamente sostenuto almeno il 50% delle spese previste dal Piano Economico-Finanziario complessivo, e che tale percentuale può comprendere anche spese sostenute mediante contributi o cofinanziamenti di altri soggetti. Vorremmo quindi sapere se, nel caso in cui parte del progetto sia cofinanziata attraverso altri bandi, le

relative spese possano concorrere al raggiungimento di tale 50%, anche quando debbano essere rendicontate al soggetto che ha concesso il cofinanziamento.

R: Qualora il cofinanziamento provenga da altri contributi o bandi, occorrerà precisare se le risorse risultano già formalmente assegnate o se la richiesta è in fase di valutazione, garantendo in ogni caso il rispetto delle norme sul divieto di doppio finanziamento e sui finanziamenti e contributi MiC di cui all'art. 3, comma 2). Ai fini della rendicontazione del Premio possono essere tuttavia considerate esclusivamente le spese effettivamente riferibili unicamente al progetto finanziato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, e non già utilizzate per ottenere il riconoscimento delle medesime spese nell'ambito di altri contributi o finanziamenti, nel rispetto dei principi di corretta gestione delle risorse pubbliche.

*

D: Una spesa coperta e rendicontata nell'ambito di un altro bando può essere presentata a Olivetti esclusivamente per attestare lo stato di avanzamento del progetto e il raggiungimento del 50% del Piano Economico-Finanziario, senza che tale spesa venga richiesta a rimborso sul contributo Olivetti?

R: La spesa coperta e già rendicontata su un altro bando può essere valorizzata nell'ambito del Premio Olivetti esclusivamente come spesa figurativa o di avanzamento per dimostrare di aver raggiunto la soglia del 50% del Piano Economico-Finanziario complessivo. Tale spesa non deve essere inserita tra le spese da rimborsare a valere sul contributo del Premio Olivetti, in ossequio al divieto di doppio finanziamento.

*

D: Chiediamo conferma che il requisito previsto per la quota intermedia del 30% riguardi il 50% del costo complessivo del progetto indicato nel Piano Economico-Finanziario, comprensivo dell'eventuale cofinanziamento, e non il 50% dell'importo del Premio assegnato.

R: Si conferma che la soglia del 50%, necessaria per richiedere la quota intermedia del 30% del Premio, si calcola sul costo complessivo del progetto indicato nel Piano Economico-Finanziario, comprensivo di eventuali cofinanziamenti, e non sull'importo del solo Premio assegnato. Le spese cofinanziate attestano l'avanzamento economico del progetto complessivo senza gravare né essere rimborsate sul contributo Olivetti.

*

D: Le FAQ precisano che la richiesta dell'anticipazione è facoltativa e che, qualora il beneficiario non la richieda, non perde il diritto al contributo, che sarà erogato nelle fasi successive. Nel caso di un Premio pari, ad esempio, a €100.000, vorremmo capire concretamente come avverrebbe l'erogazione qualora non venisse richiesta l'anticipazione iniziale del 50%: in particolare, se la quota non anticipata venga recuperata insieme all'acconto intermedio e/o al saldo finale e secondo quali modalità.

R: Qualora non si richieda l'anticipazione iniziale del 50% (pari a € 50.000 su un contributo di € 100.000), le quote spettanti verranno recuperate nelle fasi successive in base al sostegno effettivo delle spese. Al raggiungimento della soglia per la quota intermedia del 30%, presentando la relativa rendicontazione, verrà liquidata sia la quota spettante (€ 30.000) sia l'importo non richiesto in avvio, consentendo di incassare fino all'80% del totale (tot. € 80.000). Il restante 20% (€ 20.000) sarà infine erogato, come previsto, a titolo di saldo alla conclusione del progetto.

ART. 14 – GARANZIA A COPERTURA DELL'ANTICIPAZIONE

D: I costi della polizza fidejussoria per ottenere l'anticipazione di contributo possano essere considerati tra le spese ammissibili del piano finanziario presentato?

R: No, i costi della polizza fideiussoria non sono considerati spese ammissibili. Il costo della polizza rimane a carico del beneficiario quale onere accessorio per l'ottenimento dell'anticipazione e non può essere imputato a rimborso sul contributo del Premio Olivetti.